

**ALLEGATO "B" N. 41324 REP. / N. 20464 FASC.
STATUTO**

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (di seguito denominata A.R.A.P.), legalmente costituita in data 27 ottobre 1970, è regolata dal presente statuto ed ha sede in Cuneo.

FINALITÀ

Articolo 2.

L'A.R.A.P. non ha fine di lucro ed è socia dell'A.I.A., della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'A.R.A.P. opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola delle Regioni del nord ovest d'Italia.

L'A.R.A.P. è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori di attività (di seguito denominate A.N.A.) alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'A.R.A.P. si articola in Sezioni Territoriali, le quali assumeranno la denominazione "Sezioni Territoriali Allevatori (STA)" seguita da quella della "Provincia o Interprovincie o Regioni" corrispondenti.

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio delle regioni del nord ovest d'Italia e, in casi eccezionali, su incarico da parte dell'Associazione Italiana Allevatori, può, con carattere di temporaneità, estendere la propria operatività su altri territori.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati, e sedi operative dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo concesso in uso dall'A.I.A.:



Articolo 3.

L'A.R.A.P. ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati. Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con le Regioni del nord ovest d'Italia e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.R.A.P., nell'ambito territoriale delle Regioni del nord ovest d'Italia, tra l'altro può:

1) adempiere a compiti e funzioni che nel proprio ambito territoriale e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali.

Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'A.I.A. e dalle A.N.A. per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;

2) nell'ambito delle iniziative dell'A.I.A. e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'A.I.A. e dai predetti enti, promuovere, incoraggiare e realizzare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;

3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica;

4) organizzare e gestire laboratori di analisi;

5) promuovere e gestire, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;

6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;

7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;

8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;

9) favorire il collocamento degli animali da allevamento, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento;

10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'associazione;

11) assumere, nel proprio ambito territoriale, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.A. per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;

12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;

13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;

14) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia nel proprio ambito territoriale.

SOCI

Articolo 5.

Sono soci dell'A.R.A.P. qualora lo richiedano,

a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno tre capi grossi, come determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8; si precisa che tale limite non si applica nel caso di allevatori di Equidi o di razze di Specie in via di estinzione, o agli allevatori avicunicoli

iscritti al registro anagrafico standard italiano;

b) Altri enti o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'A.R.A.P., operanti nel territorio delle Regioni del nord ovest d'Italia;

c) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute e operanti nel territorio delle Regioni del nord ovest d'Italia;

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci di Associazioni Regionali Allevatori del nord ovest d'Italia alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 6.

Gli allevatori e gli enti, organismi e organizzazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'A.R.A.P. e che intendono farne parte devono fare domanda alla Giunta Esecutiva dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'ente, organismo o organizzazione, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, l'elenco dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull'ammissione dei soci delibera la Giunta Esecutiva dell'A.R.A.P. con ratifica del Comitato Direttivo dell'A.R.A.P. per l'ammissione dei soci indicati all'art. 5 lettere b) e c). Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'A.R.A.P. che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell'ARAP. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Regionali Allevatori del nord ovest d'Italia alla data dell'entrata in vigore del presente statuto;

b) qualora deliberata dal Comitato Direttivo una quota associativa annuale in misura fissa da versarsi entro il primo trimestre di ogni esercizio dell'ammontare fissato dall'assemblea dell'A.R.A.P.;

c) una quota associativa annuale da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno, o entro tre mesi dall'adesione, dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'A.R.A.P. in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

d) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'A.R.A.P.;

e) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie, determinati con delibera del Comitato Direttivo dell'A.R.A.P. e ratificati dall'Assemblea.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi ti-

tolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;
2. Torello, manzetta, vitellone: $\frac{1}{2}$ di capo grosso;
3. Verro, scrofa = $\frac{1}{3}$ di capo grosso;
4. Puledro, vitello, lattante = $\frac{1}{4}$ di capo grosso;
5. Suino grasso, suino magrone, pecora, capra, montone, castrato: $\frac{1}{5}$ di capo grosso;
6. Agnello e lattonzolo = $\frac{1}{10}$ di capo grosso;
7. Bassa corte = $\frac{1}{500}$ di capo grosso.

Articolo 9.

La partecipazione alle Assemblee delle STA e all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e al corrente con il pagamento delle quote e contributi di cui all'articolo 7.

Articolo 10.

L'adesione all'A.R.A.P. comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione annuale entro il mese di febbraio di eventuali variazioni dell'entità degli elementi di cui all'articolo 7 lett. b), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione;
- c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione ai sensi del successivo 5° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.P., su proposta della Giunta Esecutiva dell'A.R.A.P., per i casi di cui ai punti a), c) e d) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'espulsione può essere deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.P. nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi almeno 30 (trenta) giorni da diffida deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'A.R.A.P. inviatagli a mezzo lettera raccomandata o posta certificata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno o dalla data di ricezione della po-

sta certificata.

L'esclusione deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.P. nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto ha effetto dalla data della delibera.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12.

L'A.R.A.P., con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero – per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello provinciale impedisca la costituzione di una Sottosezione – dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.

Con delibera del Comitato Direttivo dell'A.R.A.P., possono essere istituite Sottosezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale o interprovinciale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni e delle Sottosezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'A.R.A.P. e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle A.N.A., o, in mancanza, dall'A.I.A..

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) le Sezioni territoriali Allevatori (STA);
- h) i Consigli Direttivi territoriali delle STA, se costituiti.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14.

L'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. è composta dai seguenti soci:

- i delegati eletti dalle STA, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;
- i Presidenti delle STA;
- i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. b) dell'art. 5 o i loro delegati;
- i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. c) dell'art. 5 o i loro delegati.

Il numero di delegati spettante a ciascuna STA è pari a quattro (4) più uno ogni 150 (centocinquanta) soci del relativo ambito territoriale regolarmente

iscritti sul libro soci dell'A.R.A.P. .

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.

Ogni componente dell'Assemblea non può avere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta dell'organo di controllo o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e dell'organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Articolo 15.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei voti in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ dei soci A.R.A.P..

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'A.I.A..

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Si applica il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firma-

to dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta, in apertura, dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero e nominare/revocare i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare/revocare i membri elettivi dell'organo di controllo e del Collegio dei Proviviri;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e fornire eventuali indicazioni al Comitato Direttivo delle azioni che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'A.I.A. entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento ai Sindaci nei limiti stabiliti dalla legge;
- e) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a), b) e d) e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera e) dello stesso articolo;
- g) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- h) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
- i) autorizzare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, la costituzione di Consigli Direttivi delle STA;
- j) autorizzare la costituzione di Sezioni Interprovinciali Allevatori, in considerazione delle specifiche realtà territoriali;
- k) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo A.I.A..

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18.

Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) componenti.

Fanno parte del Comitato Direttivo i Presidenti delle STA.

I restanti componenti del Comitato Direttivo, oltre ai Presidenti delle STA componenti di diritto, saranno eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri tramite presentazione di più liste di candidati e verranno individuati per il 60% (sessanta per cento) dai nominativi, inseriti in ordine di posizionamento, nella lista che ha conseguito il maggior numero dei voti, e per il 40% (quaranta per cento) dei nominativi inseriti, sempre in ordine di posizionamento, nella lista seconda per il numero di voti, purché questa abbia ottenuto almeno 1/8 dei voti totali presenti o rappresentati.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo e a titolo consultivo tutte le persone di particolare competenza che la presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19.

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) nominare nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art. 21 lett. c);
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. e delle STA;
- d) determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. ai sensi dell'art. 14;
- e) ratificare l'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.P.;
- g) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle SottoSezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- i) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto dell'A.I.A.;
- j) nominare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, responsabili di area dislocati presso le unità operative locali dell'A.R.A.P.;
- k) deliberare l'organico del personale;
- l) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico, nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- m) determinare le quote di cui all'art. 7, lett. c) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte deliberazioni dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), b) d) ed e);
- n) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- o) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- p) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- q) deliberare sullo stare in giudizio;
- r) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Per iniziative e attività aventi rilevanza esclusivamente nel territorio provinciale, il Comitato Direttivo può delegare specifici compiti alle STA territorialmente competenti.

Articolo 20.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato an-

che quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'A.R.A.P. o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e potranno essere sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro qualora nominato dal Comitato Direttivo rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 21.

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente dell'A.R.A.P.;
- b) il/i Vice Presidente/i dell'A.R.A.P.;
- c) quattro membri del Comitato Direttivo eletti dal medesimo nel suo seno.

Sono attribuzioni della Giunta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- b) deliberare in merito all'ammissione dei soci ai sensi dell'art. 6 e alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- c) nominare commissioni di studio per particolari problemi.

La Giunta assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti a essa demandati dal Comitato Direttivo.

La Giunta può delegare al Presidente ciascuno dei propri compiti o parte di essi.

La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Articolo 22.

Ai componenti del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva potrà essere riconosciuto dall'Assemblea il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

PRESIDENTE

Articolo 23.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti. Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dai Presidenti delle STA nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci, anche in forma monocratica.

In caso di Organo monocratico, il soggetto è indicato dall'A.I.A..

Nell'ipotesi di nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti ed il Presidente sarà indicato dall'A.I.A.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento ed ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori.

Il compenso dell'Organo di Controllo e del Presidente (ove nominato) viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 25.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'A.I.A., e da due supplenti, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina A.I.A..

La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

SEZIONI TERRITORIALI ALLEVATORI (STA)

Articolo 26.

Le STA sono organi territoriali, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'A.R.A.P..

Le STA sono presidi territoriali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale.

Le STA costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione: non hanno alcuna autonomia giuridica, economica e finanziaria, ma hanno funzioni di impulso e proposta agli organi sociali dell'A.R.A.P. .

Le Sezioni Territoriali Allevatori (STA), che possono avere base provinciale, interprovinciale o regionale sono costituite da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'A.R.A.P., la cui azienda ricada in prevalenza nei relativi territori.

Le STA ricomprendono il territorio di una o più province limitrofe.

Le STA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale, alla data di approvazione del presente Statuto, operano Associazioni Provinciali, Interprovinciali o Regionali Allevatori dotate di personalità giuridica e socie dell'A.I.A..

ASSEMBLEA DELLE SEZIONI TERRITORIALI ALLEVATORI (STA)

Articolo 27.

L'Assemblea di Sezione Provinciale, Interprovinciale o Regionale Allevatori è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'A.R.A.P., la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della/e relativa/e provincia/e o regione.

Possono partecipare all'assemblea STA tutti i soci regolarmente iscritti all'A.R.A.P. ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'Assemblea della STA ha diritto a un voto.

L'Assemblea della STA si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. e per valutare l'andamento delle attività dell'Associazione.

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'A.R.A.P. lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il Presidente della STA o almeno 1/10 dei componenti della STA stessa. In caso di mancata riunione restano in carica gli stessi delegati dell'anno precedente.

L'Assemblea della STA è convocata dal Presidente dell'A.R.A.P. o, in caso di sua assenza, impedimento, da un Vicepresidente dell'A.R.A.P., dal Presidente della STA stessa previa delega da parte del Presidente A.R.A.P..

La convocazione dell'Assemblea della STA è effettuata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea della STA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli allevatori associati dell'A.R.A.P. aventi sede nella provincia o nelle provincie cui la STA è relativa. In ogni caso l'Assemblea della STA di nomina dei delegati deve necessariamente svolgersi almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea della STA deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea della STA si riunisce nel territorio provinciale, interprovinciale o regionale di riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'A.R.A.P. o, in assenza o per delega, dal suo Presidente o, in assenza, da un membro no-

minato dall'Assemblea della STA.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea della STA il Direttore dell'A.R.A.P. o suo delegato.

L'Assemblea della STA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche e la nomina dei delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P., è stabilito dall'Assemblea della STA, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

È ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in Assemblea della STA rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Spetta all'Assemblea della STA:

- a) fornire indicazioni sulle linee politiche da adottare in seno all'A.R.A.P. e sottoporle agli organi della stessa;
- b) proporre progetti specifici di attività territoriali e richiederne copertura finanziaria;
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente;
- d) qualora l'A.R.A.P. autorizzi la costituzione di un Consiglio Direttivo Territoriale, eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Territoriale;
- e) eleggere, tra i propri componenti, i delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P..

I delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. durano in carica fino alla successiva riunione di STA di nomina dei delegati e possono essere rieletti. In ogni caso, la carica di delegato non può superare il triennio.

Possono essere eletti soltanto gli allevatori soci dell'A.R.A.P. in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 7.

CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE DELLE STA

Articolo 28

Qualora l'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. autorizzi la costituzione di Consigli Direttivi Territoriali, questi saranno composti da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri compreso il Presidente della STA che lo presiede. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, il Presidente dell'A.R.A.P. e tutte le persone di particolare competenza che la presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'A.R.A.P. ogni volta che lo ritenga opportuno o dal Presidente della STA, se delegato dal primo, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell'A.R.A.P. o, in caso di impedimento o per delega, dal Presidente della STA.

Le sedute del Consiglio Direttivo Territoriale sono presiedute dal Presidente della STA o, in caso di impedimento o assenza, dal componente più anziano tra i presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Ha funzione di Segretario della STA il Direttore dell'A.R.A.P. o un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea della STA;
- b) dare esecuzione ai compiti a esso devoluti dagli organi sociali dell'A.R.A.P., verificare l'attuazione dei programmi regionali sul territorio, proporre all'A.R.A.P. eventuali adeguamenti;
- c) deliberare in merito all'istituzione e alla soppressione delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività di cui all'art. 12;
- d) proporre all'Assemblea della STA eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
- e) promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnia territoriale.

PRESIDENTE DELLA STA

Articolo 29.

Il Presidente della STA la rappresenta presso l'A.R.A.P..

Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

È componente dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.P.; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'A.R.A.P..

Il Presidente della STA indirizza l'attività della STA, dà esecuzione ai compiti allo stesso eventualmente delegati con delibera di Comitato Direttivo dell'A.R.A.P., mantiene i necessari contatti con l'A.R.A.P. e, qualora costituito, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Territoriale.

Per mandato degli organi sociali dell'A.R.A.P., rappresenta la stessa presso le amministrazioni locali.

DIRETTORE

Articolo 30.

Il Direttore Generale è nominato, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'A.I.A., dal Comitato Direttivo A.R.A.P., al quale risponde.

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico e il relativo trattamento economico, nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c..

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti

che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, può altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Comitato Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell'A.I.A. e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione A.R.A.P. in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'A.I.A. o di destinazione ad altro incarico.

RESPONSABILE DI AREA

Articolo 31.

Il responsabile di area, qualora nominato, provvede al coordinamento delle attività delle unità operative locali dell'A.R.A.P. cui è assegnato ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Risponde del proprio operato al Direttore dell'A.R.A.P. e propone allo stesso, relativamente all'area territoriale di riferimento, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

PATRIMONIO

Articolo 32.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

ENTRATE ASSOCIATIVE

Articolo 33.

Le entrate associative sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali (art. 7 lett. b e c);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. d ed e);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 34.

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e dell'organo di controllo. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da

attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

COMMISSARIAMENTO

Articolo 35.

Fatto salvo quanto previsto dallo statuto A.I.A., in caso di irregolare funzionamento dell'A.R.A.P., l'A.I.A., con delibera del Comitato Direttivo dell'A.R.A.P. medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria. Tale nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. entro un mese dalla nomina.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'A.R.A.P. e la sospensione delle attività assembleari ad esclusione dell'Assemblea Generale appositamente convocata per la ratifica della nomina del Commissario.

Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'Assemblea Generale dell'A.R.A.P. per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

SCIoglimento

Articolo 36.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'A.I.A., ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 37.

In caso di controversia è competente il Foro di Cuneo.

Visto per inserzione

Cuneo, 10 luglio 2018

In originale firmati:

=CHIALVA ROBERTO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO